

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1988

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 maggio 1988, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,70 ⁽¹⁾	0,4207
1701 11 90 300		
1701 11 90 500	35,90 ⁽¹⁾	
1701 11 90 900	⁽²⁾	0,4207
1701 12 90 100	38,70 ⁽¹⁾	
1701 12 90 300		
1701 12 90 500	35,90 ⁽¹⁾	0,4207
1701 12 90 900	⁽²⁾	
1701 91 00 000		
1701 99 10 100	42,07	0,4207
1701 99 10 900	41,45	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Pimazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 (versione modificata).